



*Al Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ¹ (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ², di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 382-septies ³, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 ⁴;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008) ⁵, e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154 ⁶, che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008 ⁷, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, recante modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ⁸ e al decreto legislativo n. 387 del 2003 ⁹, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ¹⁰ e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 ¹¹, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi per scopo, tra l'altro, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ¹² recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;

VISTA la legge 18 giugno 1998 n. 192 ¹³ recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive;

VISTO il regolamento (CE) 19 gennaio 2009 n. 73/2009 ¹⁴;

VISTA la direttiva 2009/28/CE¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE¹⁶;

VISTI in particolare gli articoli da 17 a 20 della direttiva 2009/28/CE¹⁷ in materia di sostenibilità dei biocarburanti e di altri bioliquidi;

CONSIDERATO che l'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE¹⁸ stabilisce che la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi, precisando che la relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa;

CONSIDERATO che le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102¹⁹, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, adeguatamente tracciati, ai sensi dell'articolo 1, comma 382-*septies*, della legge n° 296 del 2006²⁰, consentono un miglior controllo della qualità, della provenienza e, in prospettiva, della sostenibilità dei medesimi prodotti;

RITENUTO che l'attuazione dell'articolo 1, comma 382-*septies*, della legge n° 296 del 2006²¹ sia funzionale al perseguimento delle finalità in materia di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi, nonché, qualora si dia seguito a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE²², anche di sostenibilità delle biomasse diverse dai biocarburanti e bioliquidi;

CONSIDERATO che i suddetti profili costituiscono ulteriori elementi a favore di uno specifico sostegno alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102²³, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza, ferma restando l'opportunità che l'intera materia venga più organicamente trattata nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/28/CE²⁴;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445²⁵, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce:

- a) le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$, previsto dall'articolo 1, comma 382-*quater*²⁶ della medesima legge n. 296 del 2006.

b) i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) *“biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali”*: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;

b) *“biomassa da intese di filiera”*: la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10²⁷ del decreto legislativo n. 102 del 2005;

c) *“biomassa da filiera corta”*: la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3
(Modalità per la tracciabilità e rintracciabilità delle biomassa)

1. Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$ presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le modalità di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008²⁸, ed è tenuto inoltre a:

a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A;

b) conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche di cui all'articolo 4.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della definizione della procedura tecnica di cui al seguente articolo 4, potrà mettere a punto procedure informatiche di applicazione delle modalità di cui al precedente comma 1.a, sostitutive della trasmissione manuale delle informazioni e della documentazione da parte degli operatori.

Art. 4
(Verifiche dei requisiti)

1. Ferme restando le competenze del GSE, il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al

coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006 ²⁹.

2. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'articolo 3 comma 1.a ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità e della tracciabilità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.
4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

Art. 5

(Emissione dei certificati verdi)

1. Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica di cui all'articolo 4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo $k=1,8$ con le modalità fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 ³⁰ e successive modificazioni.
2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 ³¹.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

TABELLA A (articolo 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI BIOMASSA E BIOGAS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
I – colture dedicate agricole e forestali
II – gestione del bosco
III – residui di campo delle aziende agricole
IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali
V – residui di zootecnia

TABELLA B (articolo 2, comma 1, lettera c))

TIPOLOGIE DI BIOMASSA E BIOGAS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE COMUNE AMMINISTRATIVO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DELLA BIOMASSA DA FILIERA CORTA
I – colture dedicate agricole e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate
II – gestione del bosco	Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio
III – residui di campo delle aziende agricole	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo
IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa dell'impresa di trasformazione
V – residui di zootecnia	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa di produzione di residui zootecnici

I - COLTURE DEDICATE AGRICOLE E FORESTALI

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 ³² per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certificati verdi;
- b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998 ³³, contenenti nominativo dell'azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
 - v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

II - GESTIONE DEL BOSCO

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) contratti di taglio e i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla Legge n. 192/98 ³⁴, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
- b) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. il tipo di bosco o impianto arboreo, la relativa superficie con le informazioni catastali e i relativi contratti di taglio;
 - v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera b);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole); il tipo di bosco o impianto arboreo e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto;

III - RESIDUI DI CAMPO DELLE AZIENDE AGRICOLE (RESIDUI DA COLTURE ERBACEE O ARBOREE)

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) autocertificazione della azienda agricola produttrice con riferimento al quantitativo di ettari seminati compresi nella Domanda di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) 73/2009³⁵ ovvero autocertificazione della azienda agricola riportante il quantitativo di ettari coltivati a colture arboree come da fascicolo aziendale di cui al D.lgs. 99/2004³⁶;
- b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla Legge n. 192/98³⁷, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
 - v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica al MIPAAF: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

IV - RESIDUI DELLE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, ZOOTECNICI E FORESTALI

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) accordi di fornitura sottoscritti da parte di una piattaforma di lavorazione ovvero di una autocertificazione nel caso di autoconsumo.
- b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla Legge n. 192/98³⁸, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto.
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data;
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. il quantitativo di materia prima e l'indicazione della sua provenienza;
 - v. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vi. dichiarazione che attesti la conformità contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);

V - RESIDUI DI ZOOTECCIA

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) autocertificazione della azienda agricola sulla base del numero dei capi appartenenti alle diverse specie riportate nel fascicolo aziendale di cui al D.lgs. 99/2004 ³⁹, ovvero dalle norme previste dal Regolamento (CE) 1774/02 ⁴⁰ per i residui derivanti da produzioni animali.
- b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98 ⁴¹, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto, ovvero i documenti commerciali previsti dall'art. 7 del Regolamento (CE) 1774/02 ⁴².
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni;
 - v. le informazioni catastali;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa, comunica al MIPAAF: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni; le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

NOTE

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244)

² Legge 29 novembre 2007, n. 222 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico -finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale" (G. U. n. 279 del 30 novembre 2007 - s. o. n. 249/L)

³ legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 2 comma 382-septies. "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies. (commi da 382 a 382-septies così introdotti dall'articolo 26, comma 4-bis, legge n. 222 del 2007)"

⁴ Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136) "

⁵ LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (GU n. 300 del 28-12-2007 - S. O n.285)

⁶ LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (GU n. 300 del 28-12-2007 - S. O n.285)

Art. 2 comma:

143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 2, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione

vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla 100 normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre: a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica; b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici; c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2; d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 10 aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce: a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145; b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

154. A decorrere dal 10 gennaio 2008 sono abrogati:

- a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

⁷ DECRETO 18 dicembre 2008 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (G. U. n 1 del 2 gennaio 2009)

⁸ D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica “ (G. U. 31 marzo 1999, n. 75)

⁹ Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.” (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)

¹⁰ vedi nota 6:

Art 2 comma 150. “Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

¹¹ Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 137 del 15-6-2005)

¹² DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n.99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (G. U. n° 94 del 22 aprile 2004);

¹³ Legge. 18 giugno 1998, n. 192 “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive” (G. U. n° 143 del 22 giugno 1998);

¹⁴ REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (G. U. Comunità Europee L 30 del 31 gennaio 2009);

¹⁵ Direttiva del Parlamento e Consiglio Europeo n° 28 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicata sulla G. U. Comunità Europee L 140/2009

¹⁶ Vedi nota 15

¹⁷ Vedi nota 15

¹⁸ Direttiva n° 28/2009 art. 17 paragrafo 9: “ 9. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa. La relazione e le eventuali proposte sono basate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e tengono conto dei nuovi sviluppi in materia di processi innovativi. Se dall'apposita analisi risulta provata l'opportunità di modificare, per quanto riguarda la biomassa forestale, la metodologia di calcolo prevista all'allegato V o i criteri di sostenibilità relativi agli stock di carbonio per i biocarburanti e i bioliquidi, la Commissione, se necessario, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente a tale riguardo.”

¹⁹ Vedi nota 26

²⁰ Legge 296/2006 Art. 1 comma 382-septies: “Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.” (commi da 382 a 382-septies così introdotti dall'articolo 26, comma 4-bis, legge n. 222 del 2007)

²¹ Vedi nota 20

²² Vedi nota 18

²³ Vedi nota 26

²⁴ Vedi nota 18

²⁵ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." (G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001- S. o. n. 30);

²⁶ legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 2 comma 382-quater. "A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.";

²⁷ Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 137 del 15-6-2005

. . . omissis. .

Capo II Intese per l'integrazione di filiera

Art. 9. Intesa di filiera

1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

- a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
- b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;
- c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
- d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
- e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
- f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
- g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelle che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Capo III Regolazione di mercato

Art. 10 Contratti quadro

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;
- b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;
- d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;
- e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.

²⁸ DECRETO 18 dicembre 2008 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (G. U. n 1 del 2 gennaio 2009);

²⁹ legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 2 comma 382-quater. “A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.”;

³⁰ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 18 dicembre 2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”;

³¹ vedi nota 30;

³² DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n.99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (G. U. n° 94 del 22 aprile 2004);

³³ Legge. 18 giugno 1998, n. 192 “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive” (G. U. n° 143 del 22 giugno 1998);

³⁴ vedi nota 33;

³⁵ vedi nota 14;

³⁶ Vedi nota 32;

³⁷ vedi nota 33;

³⁸ vedi nota 33;

³⁹ vedi nota 32;

⁴⁰ REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 2003 (G. U. Comunità Europee L 273 del 1° ottobre 2002);

⁴¹ vedi nota 33;

⁴² vedi nota 40;